

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1600 del 04/04/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365). SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1654 del 30/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro APRILE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA CANALETTO N. 141, IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). (RIF. INT. N. 21/01282550365)  
**SECONDA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

richiamata la **Determinazione n. 7 del 20/01/2015** di Modifica Sostanziale AIA rilasciata dalla Provincia di Modena all’installazione Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore

dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale;

richiamata la **Det. n. 6715 del 15/12/2017** di prima modifica non sostanziale dell'atto suddetto con la quale, a seguito di esito positivo del procedimento di screening, è stato autorizzato un aumento di capacità produttiva massima da 699 a **752,6 t/giorno** di prodotto cotto, oltre a diverse modifiche impiantistiche;

richiamata, inoltre, la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata da Ceramiche Atlas Concorde S.p.A mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 02/02/2018 (assunta agli atti con prot. n. 1893) con cui sono richieste le modifiche di seguito dettagliate:

- eliminazione dei punti di emissione E5 ed E15 collegando le relative aspirazioni al punto di aspirazione E6 che sarà dotato di nuovo impianto di filtrazione. Tale punto di emissione sarà rinominato "presse 8 e 9, alimentazione presse, n.2 doppi caricamenti, trasporto atomizzato ATM1, smalteria n.7 e macinazione smalti", avrà portata di 55.000 Nmc/h ed altezza pari a 14 m. Alla domanda è allegata scheda filtro;
- eliminazione del punto di emissione E49 collegando le relative aspirazioni a due nuovi impianti di filtrazione, collegati a n. 2 nuovi punti E66 "Spazzole scelta n. 3-4-5-6-7" ed E67 "Spazzole lappatura n.1, incisione e spacco linee di squadratura n. 1-3-4-7" per i quali sono richieste le seguenti caratteristiche: portata 11.000 Nmc/h, durata 24 h/gg, altezza 8 mt e limite di 10 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particellare". I nuovi impianti saranno installati all'interno dello stabilimento, vicino alle linee di squadratura, inoltre, alla domanda sono allegate le schede filtro;
- eliminazione delle vasche seminterrate delle acque di processo (da 265 mc) e dei fanghi (da 295 mc), che dopo lo svuotamento saranno dismesse e tombate con materiale inerte e sostituzione delle stesse con n.2 nuove vasche interrate in cemento armato: una di capacità lorda pari a 265 mc (netta di 224 mc) per le acque di processo, una di capacità lorda pari a 132 mc (netta di 108 mc) per i fanghi. Le vasche saranno dotate di copertura e pozzetti d'ispezione, nonché, di sistema di allarme acustico e visivo di troppo pieno mediante sonde di avviso nell'area ATM presidiata. Saranno, inoltre, dotate di cordolo di contenimento in calcestruzzo di 7 cm, all'interno del quale sarà realizzata anche l'area di lavaggio carrelli elevatori. L'acqua di lavaggio sarà raccolta da caditoia collegata a filtro disoleatore ed il refluo in uscita sarà convogliato all'interno della vasca acque di processo;
- eliminazione di n.2 silos con acqua depurata e da depurare da 60 e 30 mc e sostituzione con n.2 nuove vasche fuori terra: una di capacità lorda pari a 265 mc (netta di 224 mc) di acqua depurata e una di capacità lorda pari a 132 mc (netta di 108 mc) per le acque di pozzo/acquedotto industriale. Anche tali vasche saranno dotate di copertura e di sistema di allarme acustico e visivo di troppo pieno mediante sonde di avviso su PLC. Saranno, inoltre, dotate sul perimetro di un grigliato di contenimento che recapita all'interno della vasca interrata delle acque di processo.

Resterà operativo il decantatore da 67 mc che è installato sulla superficie protetta del grigliato di contenimento che recapita nella vasca interrata delle acque di processo;

- variazione dei quantitativi di stoccaggio massimo istantaneo (mc e t) a seguito della sostituzione delle vasche suddette; in particolare: da 250 a 108 mc per il CER 080202 e da 30 a 224 mc per il CER 080203 (in quanto la vasca di acque di processo sarà dotata di copertura, quindi, idonea per lo stoccaggio di tale rifiuto);
- variazione della modalità di stoccaggio del CER 191308 che sarà stoccato in vasca in cemento da 224 mc, anziché, 265mc. Non sarà apportata nessuna variazione ai quantitativo di stoccaggio e recupero annuale;
- eliminazione del silos calce da 4 mc.

Il gestore nella domanda suddetta specifica che:

- per le *emissioni in atmosfera* al fine di non variare i flussi dei massa autorizzati per singolo inquinante, oltre alle modifiche suddette, è richiesto un aumento del limite di portata per il “materiale particellare” da 16,3 a 16,4 mg/Nmc per E9 e da 16,3 a 16,5 mg/Nmc per E21;
- nella zona dedicata al depuratore contenente le nuove vasche e silos decantatore sarà rispettato il volume residuo prescritto in caso di sversamenti. Nella domanda di modifica sono dettagliati i calcoli per dimostrare il rispetto di tale volumetria. Inoltre, viene specificato che il funzionamento del processo di recupero dei rifiuti rimarrà invariato;
- dal punto di vista del *rumore* non sono attesi impatti aggiuntivi in quanto non sono aggiunte nuove sorgenti sonore, infatti: sono installati n.2 nuovi impianti di abbattimento e silenziatori cilindrici sui camini, ma ne vengono eliminati n.3; viene sostituito e potenziato un impianto di abbattimento esistente ed anche il camino associato sarà dotato di silenziatore cilindrico. Le modifiche all’impianto di depurazione sono valutate poco significative dal punto di vista acustico;
- non sono attese variazioni relative ai consumi di materie prime, energia, produzione rifiuti e scarti e nel bilancio idrico. Inoltre non sono attese variazioni rispetto ai livelli raggiunti dagli indicatori di performance;

dato atto che in data 26/01/2018 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comportano l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”;

richiamato il contributo tecnico pervenuto dal Servizio Territoriale Area Sud relativamente alle modifiche richieste, assunto agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 4801 del 08/03/2018;

preso atto dell’eliminazione dei punti di emissione E5, E15 ed E49 i quali, pertanto, saranno eliminati sia dal quadro delle emissioni autorizzate, che dal Piano di Monitoraggio;

valutato che:

- le schede filtro associate ai punti di emissione E6, E65 ed E66 sono conformi a quanto previsto dai criteri CRIAER;
- per i punti di emissione E6, E66, E67 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui analisi in triplo alla data di messa a regime per la portata e inquinanti;
- per i punti di emissione E9 ed E21, ai quali viene aumentato il limite per il materiale particolato per l'invarianza del flusso di massa, si ritiene sufficiente che il gestore invii la prima analisi di autocontrollo prevista dal piano di Monitoraggio, successiva alla data di rilascio del presente atto di modifica;
- le variazioni relative ai volumi di stoccaggio istantaneo dei CER 080202, 080203 ed alla modalità di stoccaggio del CER 191308 (variazione volumetria vasca) sono ritenute accettabili e, pertanto, l'Allegato II sarà interamente sostituito ed aggiornato anche alla luce delle modifiche alle vasche a servizio dell'impianto di depurazione;
- relativamente alla dismissione delle vasche seminterrate è necessario che il gestore prima delle operazioni di riempimento invii comunicazione per permettere la verifica dello stato delle vasche;
- relativamente alla realizzazione delle nuove vasche che saranno interrate è necessario che il gestore comunichi l'inizio delle operazioni di scavo per permettere la verifica dello stato dei suoli.

verificato che:

- i flussi di massa per i singoli inquinanti non subiranno modifiche rispetto ai flussi autorizzati a seguito delle modifiche e dei limiti proposti;
- non è necessario che il gestore effettui un collaudo acustico in quanto gli impianti installati sono interni allo stabilimento ed in posizioni sufficientemente schermate rispetto ad eventuali recettori sensibili, pertanto, si rimandano eventuali analisi a seguito della valutazione d'impatto acustica prevista come da piano di Monitoraggio;
- non sono attese variazioni rispetto ai consumi di materie prime, la produzione di rifiuti, il bilancio idrico ed i livelli di performance raggiunti;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali e valutato necessario, per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo, sostituire interamente l'Allegato II, le Sezioni D2.4 e D3.1.5 e le prescrizioni 7 e 9 della Sezione D2.8 dell'Allegato I della Determinazione n. 07 del 20/01/2015 e ss.mm.

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede,

**il Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 7 del 20/01/2015 di Modifica Sostanziale AIA rilasciata dalla Provincia di Modena all'installazione Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., avente sede legale in Via Canaletto n.141 a Spezzano in Comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale, come di seguito indicato:
  - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 02/02/2018 tramite il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 1893);
  - b) la **Sezione C dell'Allegato I dell'AIA** è aggiornata con quanto riportato nelle modifiche descritte dal gestore nella domanda di modifica del 02/02/2018 e riportate nel presente atto (variazione depuratore, aggiornamento vasche, aggiornamento stoccaggi istantanei rifiuti ritirati da terzi, ecc);
  - c) alla **Sezione D2.2 dell'Allegato I dell'AIA e ss.mm.** sono aggiunte le seguenti prescrizioni:
    - “ i. relativamente alla dismissione delle vasche seminterrate è necessario che il gestore prima delle operazioni di riempimento invii comunicazione ad ARPAE di Modena per permettere la verifica dello stato delle vasche;
    - ii. relativamente alla realizzazione delle nuove vasche interrato è necessario che il gestore comunichi ad ARPAE di Modena l'inizio delle operazioni di scavo per permettere la verifica dello stato dei suoli;”
  - d) le **Sezioni D2.4, D3.1.5 dell'Allegato I dell'AIA e ss.mm.** sono sostituite dalle rispettive sezioni riportate nell'allegato al presente atto di modifica;
  - e) l'**Allegato II dell'AIA e ss.mm.** è sostituito con il rispettivo allegato al presente atto di modifica;
  - f) le **prescrizioni n. 7 e 9 della Sezione D2.8 dell'Allegato I dell'AIA** sono sostituite dalle seguenti:
    - “ 7. sono consentite le attività di recupero in procedura semplificata (art. 216 D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e ss.mm. – D.M. 05/02/98 modificato con D.M. 186/06) come da **Allegato II al presente atto di modifica AIA**;
    - 9. i rifiuti classificati speciali non pericolosi per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché, i relativi quantitativi massimi stoccabili istantaneamente (messa in riserva) e trattabili annualmente sono i seguenti:

Codice CER	Tipologia (descrizione del rifiuto)	Operazione autorizzata	Quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva (R13)		Quantitativo max trattabile annualmente (operazione R5) (tonn/anno)	Modalità di stoccaggio
			mc	tonn		
191308	rifiuti liquidi acquosi da risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	R13 - R5 Recupero all'interno del ciclo produttivo ceramico nella fase di macinazione ad umido delle materie prime per impasti	100	100	3500	Vasca interrata in cemento, coperta, da 224 mc (*)

(\*) il refluo viene immesso all'interno della vasca "acque di processo" dell'impianto di depurazione e immediatamente avviato al recupero in macinazione"

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 7 del 20/01/2015** rilasciata dalla Provincia di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 7 del 20/01/2015, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione alla Ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. ed al Comune di Fiorano Modenese – Uff. Ambiente, per il tramite del SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 6 pagine.

IL FUNZIONARIO  
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 6 pagine, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**ALLEGATO 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA  
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A. – STABILIMENTO DI SPEZZANO**

- Rif. int. n. 21/01282550365
- sede legale e produttiva in Via Canaletto, 141 in Comune di Fiorano Modenese - Spezzano (Modena);
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06)

#### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E1 – Forno cottura F3	E2 – Pulizia pneumatica	E3 – Spazzolatrici scelta 1, 2 e spazzolatura Lappatura n.2	E6 – Presse 8, 9, alimentaz. presse, n.2 doppi caricamenti, trasporto atomizzato ATM1 Smalteria n. 7 e macinazione smalti	E7 – Smalterie n. 1 - 2 - 3 - 4	E8 – Smalterie n. 5 - 6
Messa a regime	-	A regime	A regime	(§)	(°)	(§)	(§)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	16.000	4.200	5.000	55.000	45.000	25.000
Altezza minima (m)	-	15	16	10	14	14	15
Durata (h/g)	-	24	4	20	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	2,6	10	10	7	7	7
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	-	5	5	5	5	5
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	0,3	-	-	-	-	-
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	2,6	-	-	-	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	50	-	-	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	20	-	-	-	-	-

Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	-	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	500 (**)	-	-	-	-	-
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Trimestrale per portata polveri, fluoro Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO <sub>x</sub>	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale

(°) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(§) rif. prescrizione n. 6 della Det. 1<sup>a</sup> modifica n. 6715 del 15/12/2017

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(\*\*) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E9 – Atomizzatore ATM1 e cogeneratore	E10 – Carico materie prime trasporto atomizzato ATM2	E11 – n.2 forni cottura (F4 - F5)	E12 – Sili e giostra	E17 – Pulizia pneumatica	E18 – n.2 forni cottura (1-2)	E20 – Alimentaz. presse 4, 5, 6	E21 – Atomizzatore e cogeneratore ATM2
Data messa a regime	-	(§)	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	(§)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	65.000	32.000	26.000	32.000	5.000	30.000	34.000	80.000
Altezza minima (m)	-	25	25	16	12	10	18	10	17
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	4	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	<b>16,4</b>	7	2,6	10	10	2,6	7	<b>16,3</b>
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	5	5	-	5	5	-	5	5
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 - UNICHIM 723 EPA Method 29	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787:1999 ISO 15713:2006	-	-	2,6	-	-	2,6	-	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 12619:2013	-	-	50	-	-	50	-	-

Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	EPA 430 EPA-TO11 A EPA Method 323 EPA SW-846 Test Method 0011 NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)	-	-	20	-	-	20	-	-
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	200	-	200	-	-	200	-	200
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 (**)	-	500 (**)	-	-	500 (**)	-	35 (**)
CO(mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	100	-	-	-	-	-	-	100
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	<i>Trimestrale</i> per portata, polveri <i>Annuale</i> per NO <sub>x</sub> , CO	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i> per portata polveri, fluoro <i>Semestrale</i> per SOV, Aldeidi <i>Annuale</i> per piombo, NO <sub>x</sub>	<i>Semestrale</i>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i> per portata polveri, fluoro <i>Semestrale</i> per SOV, Aldeidi <i>Annuale</i> per piombo, NO <sub>x</sub>	<i>Semestrale</i>	<i>Trimestrale</i> per portata, polveri <i>Annuale</i> per NO <sub>x</sub> , CO

(§) rif. prescrizione n. 6

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

(\*\*) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E24 – Essiccatoio n.5	E25 – Essiccatoio n.4	E26 – Alimentazione presse 1, 2, 3, 7	E28 - Emergenza raffredd. Forno 5	E29 - Emergenza raffredd. Forno 4	E30 – Raffredd. forno 3
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	7.000	7.000	60.000	15.000	15.000	29.000
Altezza minima (m)	-	14	14	10	14	10	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	Emerg.(**)	Emerg. (**)	24

Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	-	7	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	-	-	5	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	filtro a tessuto	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale	-	-	-

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

(\*\*) Il punto di emissione riguarda lo sfiato di emergenza che entra in funzione solamente in caso d'impossibilità o di problemi nel recupero dei fumi

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E31 – Scambiatore di calore F11	E35 – Raffredd. Forno 2	E36 – Raffredd. Forno 1	E37 – Scambiatore di calore F18	E38 – Essiccatoio 2
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	10.000	29.000	29.000	21.800	5.500
Altezza minima (m)	-	8	15	15	8	15
Durata (h/g)	-	24	24	24	24	24

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E39 – Essiccatoio 1	E40 – Cabina prove laboratorio	E41 – Cabina prove laboratorio	E42 – Essiccatoio 3	E44 – Essiccatoio pre forno n. 5	E45 – Essiccatoio pre forno n. 4
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	5.500	900	900	6.000	2.000	2.000
Altezza minima (m)	-	15	14	14	15	10	10
Durata (h/g)	-	24	2	2	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	10	10	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	-	5	5	-	-	-
Impianto di depurazione	-	-	A.U. a velo d'acqua	A.U. a velo d'acqua	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	Annuale	Annuale	-	-	-

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E46 – Essiccatoio 6	E47 – Essiccatoio 7	E50– Raccolta polveri filtri	E51 - Saldatura	E52- Saldatura	E53 – Spazzolatura piastrelle Squadratrici n.5 e 6
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	7.000	7.000	1200	1300	1300	2200
Altezza minima (m)	-	15	15	16	10	10	8
Durata (h/g)	-	24	24	8	0.5	0.5	4
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	-	-	7	10	10	10
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	UNI 10568:1997	-	-	5	-	-	5
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00)	-	-	-	5	5	-

	all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)						
Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)	-	-	-	10	10	
Impianto di depurazione	-	-	-	filtro a tessuto	-	-	
Frequenza autocontrolli	-	-	-	Semestrale	-	-	

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E54 – Raffred_damento forno 5	E55 – Raffred_damento forno 4	E56 – Emerg. forno 1	E57 – Emerg. forno 2	E58 - Emerg. forno 3
Data messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	20.000	20.000	15.000	15.000	13.000
Altezza minima (m)	-	14	10	12	12	12
Durata (h/g)	-	24	24	Emerg.	Emerg.	Emerg.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E59 - Emerg. forno 4	E60 - Emerg. forno 5	E61 - emergenza Raffreddamento forno 1	E62 - emergenza Raffreddamento forno 2	E63 – Raffreddamento forno 3
Messa a regime	-	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	13.000	13.000	Da 0 a 17.000	Da 0 a 17.000	14.000
Altezza minima (m)	-	12	12	15	15	15
Durata (h/g)	-	Emerg.	Emerg.	Emerg. (**)	Emerg.(**)	24

(\*\*) Il punto di emissione riguarda lo sfiato di emergenza che entra in funzione solamente in caso d'impossibilità o di problemi nel recupero dei fumi.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	E64 – Squadratura 1	E65 – Squadratura 7	E66 – Spazzole scelta n. 3 – 4 – 5 – 6 – 7	E67 – Spazzole lappatura n.1, incisione e spacco linee di squadratura n. 1 - 3 - 4 - 7
Messa a regime	-	(°)	(°)	(*)	(*)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001	28.000	28.000	11.000	11.000
Altezza minima (m)	-	20	20	8	8
Durata (h/g)	-	24	24	24	24
Materiale Particolare (mg/Nm <sup>3</sup> )	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096	8	8	10	10
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (**)	UNI 10568:1997	5	5	5	5
Impianto di depurazione	-	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale	Semestrale	Semestrale	Semestrale

(°) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5 Det. 1<sup>a</sup> modifica n. 6715 del 15/12/2017

(\*) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(\*\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

## PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

**I punti di misura/campionamento** devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato **almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.**

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con **bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente** passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

- Accessibilità dei punti di prelievo

**I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati

di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. **Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione** con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM,
- metodi normati e/o ufficiali,
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'ARPAE di Modena. Inoltre, per gli inquinanti riportati potranno essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché, altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E6, E66, E67**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
4. la Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, **i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**; in particolare:
  - relativamente ai punti di emissione **E6, E66 ed E67** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
5. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;
6. relativamente ai punti di emissione **E9 ed E21** il gestore dovrà inviare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Fiorano Modenese le analisi relative al primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio, successivo al presente atto di modifica;

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d'abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di Controllo, **per almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (completa di tutte le informazioni previste) da:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);
8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni e atomizzatori)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione per **almeno per 5 anni**.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

10. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le **emissioni fredde**, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde** di **durata superiore a 1 ora**, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
  - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
  - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

**Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative alle analisi periodiche delle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.
12. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e la documentazione relativa ad ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento devono essere mantenuti presso l'Azienda a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.
13. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;
14. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;
15. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
16. I forni e atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.  
**In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**
  - **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo **spegnimento del forno** (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
  - **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

- 17. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;
- 18. l'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

-----

### D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	TRASMIS. REPORT
		Gestore	ARPA		
<b>Portata e concentrazione degli inquinanti nelle emissioni</b>	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	Emissioni: <b>E1, E11, E18</b> (forni) <u>Trimestrale</u> portata, polveri, F <u>Semestrale</u> per SOV, Aldeidi <u>Annuale</u> per Pb ed NO <sub>x</sub> Emissioni: <b>E9, E21</b> (ATM) <u>Trimestrale</u> per portata, polveri <u>Annuale</u> per CO, NO <sub>x</sub> Emissioni: <b>E2, E3, E4, E6, E7, E8, E10, E12, E17, E20, E26, E50, E53, E64, E65, E66, E67</b> <u>Semestrale</u> per portata, polveri Emissioni: <b>E40, E41</b> (laboratori) <u>Annuale</u> per portata, polveri	<i>Triennale</i> - un'analisi a scelta sui forni di cottura ed ATM -uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/08	annuale
<b>Temperatura di funzionamento dei forni di cottura</b>	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea/elettronica	-
<b>Δp di pressione filtri fumi forni e atomizzatori</b>	controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento Δp	giornaliera	<i>Triennale</i>	cartacea su rullini/ elettronica	-
<b>Δp di pressione filtri di aspirazione</b>	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-
<b>Titolazione calce esausta</b>	analisi chimica	1. almeno mensile 2. A seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica certificati analisi	Cartacea/elettronica	annuale
<b>Funzionamento scarico delle polveri dai filtri</b>	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>Triennale</i>	-	-

IL FUNZIONARIO  
Dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 11 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

## ALLEGATO II – 2^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA

### ISCRIZIONE N. FIO014

**AL “REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI”, AI SENSI DELL ART. 216 DEL D.LGS 152/2006 PARTE QUARTA E SS.MM.. INSTALLAZIONE CERAMICHE ATALS CONCORDE S.P.A. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN VIA CANALETTO N. 141, IN LOC. SPEZZANO, COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO)**

- Rif. int. n. 21/01282550365
- sede legale e produttiva in Via Canaletto, 141 in Comune di Fiorano Modenese - Spezzano (Modena);
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06)

### A SEZIONE INFORMATIVA

Ceramiche Atlas Concorde è iscritta dal numero **FIO014** del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”, ai sensi dell’art.216 del D.Lgs 152/2006 Parte Quarta e ss.mm., per attività di recupero di rifiuti ceramici prodotti da terzi nella produzione dell’impasto ceramico e nella produzione di piastrelle ceramiche. Tali rifiuti sono opportunamente dosati in miscela con le materie prime. In particolare, le modalità di recupero prevedono la miscelazione e la dosatura dei rifiuti all’interno dei mulini continui per la macinazione ad umido, successiva essiccazione all’interno di atomizzatori ed ottenimento della materia prima (atomizzato) pronta per la pressatura e le successive fasi del ciclo ceramico. Dall’attività di recupero si possono ottenere impasto ceramico destinato alla vendita a terzi, oppure, qualora l’impasto venga utilizzato internamente, il prodotto finito, la piastrella ceramica.

#### Iter storico della comunicazione:

- 22/08/2007: la Provincia di Modena emette nuovo provvedimento di iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”, prot. n. 100086/8.8.4, in allegato alla **Determinazione di AIA n. 782 del 22/08/2007** (allegato II), tale provvedimento è fatto salvo nella Det. n. 337 del 20/07/2009, che ha sostituito la precedente, “aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale dell’AIA”.
- 25/03/2010: Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. presenta comunicazione, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 31721/8.1.7 del 29/03/2010, per modifica delle operazioni di recupero di rifiuti, ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., consistenti in: aumento della quantità massima stoccabile istantaneamente dei rifiuti identificati con codice CER 101299 (scarto crudo smaltato) da 200 mc/300 t a 400 mc/600 t; aumento della quantità massima stoccata e recuperata annualmente dei rifiuti identificati con codice CER 101299 (scarto crudo smaltato) da 8.000 t/a a 20.000 t/a; riduzione della quantità massima stoccata e recuperata annualmente dei rifiuti identificati con codice CER 080203 (acque non depurate) da 18.000 t/a a 6.000 t/a.
- 08/07/2010: la Provincia di Modena rilascia alla ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. la Det. n. 130 avente ad oggetto “prima modifica aggiornamento autorizzazione integrata ambientale” modifica non sostanziale, allegando nuova iscrizione al “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti” prot. n. 62620/8.8.4 del 23/06/2010;
- 19/06/2012: la Provincia di Modena rilascia a Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. **Rinnovo dell’AIA con Determinazione n. 221**. In particolare, nell’Allegato II sono stati autorizzati

i CER con le relative modalità di stoccaggio di seguito dettagliati:

- a) CER 080202 “fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)”, stoccati nella “zona depurazione acque” all’interno della vasca seminterrata in cemento, coperta, della capacità di 295 mc per i seguenti quantitativi: stoccaggio max istantaneo 250 mc/t e stoccaggio annuale 700 t/a;
- b) CER 080203 “sospensioni acquose contenenti materiali ceramici” (acque non depurate) nella “zona depurazione acque” che possono essere stoccate solo nel silo di capacità di 30 mc. I quantitativi autorizzati sono: stoccaggio max istantaneo 30 mc/t e stoccaggio annuale 6000 t/a;
- c) CER 101299 “rifiuti non specificati altrimenti” (scarto crudo smaltato) stoccati nella zona di stoccaggio delle argille all’interno di un box in c.a. al coperto per i seguenti quantitativi: stoccaggio max istantaneo 400 mc e 600 t e stoccaggio annuale 20000 t/a;

Inoltre, è stato autorizzato che, solo nel caso in cui vi sia carenza di acque di processo interne da depurare e di acque depurate da utilizzare nella macinazione delle materie prime, possono essere ritirate acque da prodotte da terzi (CER 080203) mediante autobotte e scaricate in testa al depuratore nella “vasca di raccolta acque di processo” priva di copertura, della capacità di 265 mc ed avviate alla depurazione per il riutilizzo nel processo di macinazione ad umido. In tale frangente, il processo di recupero delle acque non depurate prodotte da terzi ha inizio con il processo di depurazione che le rende idonee al loro utilizzo nella fase di macinazione ad umido e, pertanto, non è da configurarsi come fase di messa in riserva. Relativamente al CER 080203, quindi, sono state fissate prescrizioni di carattere gestionale sul ritiro di acque non depurate prodotte da terzi.

- 12/02/2013, 12/07/2013 e 24/07/2014: la Provincia di Modena rilascia gli atti di 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> modifica non sostanziale all’AIA (**Det. n. 51, Det. 108 e Det. 108**) senza variazione dell’Allegato II;
- 20/01/2015: la Provincia di Modena rilascia la **Determinazione n. 7** di modifica sostanziale AIA la quale sostituisce tutti gli atti precedenti e nella quale non sono previste modifiche all’attività di recupero di rifiuti ritirati da terzi;
- 15/12/2017: la SAC ARPAE di Modena rilascia la prima modifica non sostanziale dell’atto suddetto con **Det. n. 6715**, senza variazione dell’Allegato II;
- 02/02/2018: Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. presenta **domanda di modifica non sostanziale AIA** tramite il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” (assunta agli atti dal SAC ARPAE di Modena con prot. n. 1893) con cui relativamente all’attività di recupero di rifiuti da terzi è richiesta la variazione dei quantitativi di stoccaggio massimo istantaneo (mc e t) **da 250 a 108 mc per il CER 080202 e da 30 a 224 mc per il CER 080203**. Tali modifiche sono richieste a seguito della ristrutturazione apportata alla zona del depuratore aziendale in cui, in particolare, è prevista:
  - a) l’eliminazione delle vasche seminterrate delle acque di processo (da 265 mc) e dei fanghi (da 295 mc) e la sostituzione delle stesse con n.2 nuove vasche interrate in cemento armato: una di capacità lorda pari a 265 mc (netta di 224 mc) per le acque di processo ed il CER080203, una di capacità lorda pari a 132 mc (netta di 108 mc) per i fanghi ed il CER 080202. Le vasche saranno dotate di copertura e pozzetti d’ispezione, nonché, di sistema di allarme acustico e visivo di troppo pieno mediante sonde di avviso nell’area ATM presidiata. Saranno, inoltre, dotate di cordolo di contenimento in calcestruzzo di 7 cm;
  - b) eliminazione di n.2 silos con acqua depurata e da depurare da 60 e 30 mc (in cui era previsto lo stoccaggio del CER 080203) e sostituzione con n.2 nuove vasche fuori terra: una di capacità lorda pari a 265 mc (netta di 224 mc) di acqua depurata e una di capacità lorda pari a 132 mc (netta di 108 mc) per le acque di pozzo/acquedotto industriale. Anche tali vasche saranno dotate di copertura e di sistema di allarme acustico e visivo di troppo pieno mediante sonde di avviso su PLC. Saranno, inoltre, dotate sul perimetro di un grigliato di contenimento che recapita all’interno della vasca interrata delle acque di processo. Resterà operativo il decantatore da 67 mc che è

installato sulla superficie protetta del grigliato di contenimento che recapita nella vasca interrata delle acque di processo.

La modalità di stoccaggio del **CER 101299** “rifiuti non specificati altrimenti” (scarto crudo smaltato) resteranno invariate (box in c.a. al coperto, della capacità di 400 mc, nella zona di stoccaggio delle argille);

- gli esiti dell’istruttoria condotta da ARPAE di Modena per la valutazione della modifica suddetta, confermano che le variazioni apportate sono compatibili con la capacità di recupero dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni specifiche previste ai punti 12.6.3 e 12.6.4 a) e b) del D.M. 05/02/98 e ss. mm..

## **B SEZIONE DISPOSITIVA**

1. Si conferma l’iscrizione di Ceramiche Atlas Concorde S.p.A., ai sensi dell’art. 216 del D.lgs 152/2006 Parte Quarta e ss.mm., al numero **FIO014** del “Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti”.
2. Le operazioni di recupero devono avvenire con le modalità previste nella presente AIA. Il gestore, presentando apposita domanda, può avvalersi in qualsiasi momento della possibilità di utilizzare le procedure previste dagli articoli 214 e 216 del D.lgs 152/2006 Parte Quarta e ss.mm. e dalle rispettive norme tecniche di attuazione.
3. **L’iscrizione ha la medesima validità della presente AIA e ne deve essere richiesto il rinnovo assieme alla stessa, pena la revoca.**
4. La comunicazione deve essere ripresentata, inoltre, in caso di modifica sostanziale (ai sensi della normativa di settore) delle operazioni di recupero. A tal proposito si richiama anche quanto stabilito dalla Circolare della Provincia di Modena “Modifiche sostanziali alle attività di recupero ai sensi dell’art. 33 comma 5 D.Lgs 22/97” (abrogato e sostituito dal D.lgs 152/2006 Parte Quarta) prot. n. 26952/8.8.4 del 04/05/1999, di cui si riporta stralcio:  
*“costituiscono modifica sostanziale con obbligo di nuova comunicazione:*
  - a. aumento della potenzialità impiantistica;*
  - b. aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;*
  - c. introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998 e sue ss.mm.;*
  - d. introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all’allegato C al D. Lgs 22/97 e sue sss.mm. (abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/06)”*.

Tutte le modifiche saranno valutate dall’ARPAE Modena ai sensi dell’art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm..

5. Ai fini del rinnovo della presente iscrizione e per ogni sua modifica, il gestore dovrà, in ogni caso, presentare la documentazione prevista dall’ARPAE Modena per la comunicazione di “nuova attività” (da utilizzare anche nel caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero).
6. Le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della comunicazione dal legale rappresentante di Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. sono soggette ai controlli previsti dall’art.71 del suddetto decreto.
7. Le attività di recupero di rifiuti, per quanto non altrimenti regolato nel presente atto o in suo contrasto, rimangono soggette a quanto stabilito dalla specifica legislazione di settore.
8. Si prende atto delle modifiche effettuate alla zona del depuratore con variazione delle modalità di svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti ritirati da terzi, di seguito dettagliate:
  - **i fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (CER 080202 – fanghi liquidi)** verranno stoccati nella nuova vasca interrata, in cemento e dotata di copertura, di capacità lorda pari a 132 mc (netta di 108 mc);

- le **sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (CER 080203)** verranno stoccate nella nuova vasca interrata, in cemento e dotata di copertura, di capacità lorda pari a 265 mc (netta di 224 mc);
- gli **scarti crudi smaltati (CER101299)** rimarranno nella zona di stoccaggio delle argille, all'interno di un box in c.a. al coperto, della capacità di 400 mc.

### C SEZIONE PRESCRITTIVA

La ditta Ceramiche Atlas Concorde S.p.A. è **tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione C:**

- a) le tipologie di rifiuti, i relativi quantitativi massimi e le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:

<i>Tipologia D.M. 05/02/1998 modificato con D.M. 186 del 05/04/06</i>					
12.6	<i>fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni aeriformi da industria ceramica</i>	<b>Operazioni di recupero: R13, R5</b>			
12.6.3 lett. a	<b>Operazioni di recupero:</b> industrie ceramiche della produzione di piastrelle che adottino sistemi di macinazione delle materie. L'impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco.				
12.6.3 lett. b	<b>Operazioni di recupero:</b> recupero negli impasti ceramici				
12.6.4 lett. a	<b>Prodotti ottenuti:</b> piastrelle nelle forme usualmente commercializzate				
12.6.4 lett. b	<b>Prodotti ottenuti:</b> impasti ceramici nelle forme usualmente commercializzate				
CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale t/a	Recupero t/a
		mc	t		
080202	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (FANGHI LIQUIDI)	108	108	700	700
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici (ACQUE NON DEPURATE)	224	224	6.000	6.000
101299	rifiuti non specificati altrimenti (SCARTO CRUDO SMALTATO)	400	600	20.000	20.000
<b>TOTALE</b>				<b>26.700</b>	<b>26.700</b>

- b) il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente a quanto dichiarato nella documentazione ed alle planimetrie agli atti, per quanto non in contrasto con le successive prescrizioni;
- c) il gestore è tenuto ad effettuare l'attività conformemente alla normativa tecnica del D.M. 05/02/98 come modificato dal Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006:
1. art. 1 (*Principi generali*), comma 1 del D.M. 05/02/98 e ss. mm.: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti di cui alla presente iscrizione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non devono:
    - creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
    - causare inconvenienti da rumori e odori;
    - danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
  2. art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni (ora art. 216, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06);
  3. art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché, di sicurezza sul lavoro;

4. art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
5. art. 3 (*Recupero di materia*) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
6. art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
7. art. 6 comma 3: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento;
8. art. 8 (*Campionamenti e analisi*) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
9. art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
10. art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
11. art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
12. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
13. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
14. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
15. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
16. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
17. ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;

18. l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
19. lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
20. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
21. i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
22. le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
23. le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite;
24. **le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;**
25. le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
26. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
27. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
28. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
29. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;

Prescrizioni specifiche:

- a) le aree di messa in riserva dei rifiuti oggetto della presente iscrizione devono essere individuate da apposita segnaletica riportante il codice CER del rifiuto stoccato;
- b) le vasche devono essere provviste di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- c) le vasche devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotate di dispositivi antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno ed indicatori ed allarmi di livello;
- d) i rifiuti identificati con codice **CER 080202** “fanghi acquosi contenenti materiali ceramici (fanghi liquidi)” devono essere stoccati nella “zona depurazione acque” all'interno della vasca interrata, in cemento e dotata di copertura, di capacità lorda pari a 132 mc (netta di 108 mc);
- e) i rifiuti identificati con codice **CER 080203** “sospensioni acquose contenenti materiali ceramici” (acque non depurate) devono essere stoccati nella “zona depurazione acque” all'interno della vasca interrata, in cemento e dotata di copertura, di capacità lorda pari a 265 mc (netta di 224 mc);

- f) i rifiuti identificati con codice **CER 101299** “rifiuti non specificati altrimenti” (scarto crudo smaltato) devono essere stoccati nella zona di stoccaggio delle argille, all’interno di un box in c.a. al coperto, della capacità di 400 mc;
- g) relativamente ai suddetti rifiuti liquidi **CER 080203** - sospensioni acquose contenenti materiali ceramici, la ditta è tenuta rispettare le seguenti prescrizioni di carattere gestionale:
  - i. è vietato il ritiro di rifiuti in caso di fermo dell’impiantistica a valle della vasca destinata al recupero delle acque;
  - ii. la quantità di rifiuti CER 080203 da terzi ritirata giornalmente non può superare la capacità giornaliera di depurazione dell’impianto;
- h) il titolare dell’impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite ai punti 12.6.3 e 12.6.4 a) e b) del D.M. 05/02/98 e ss. mm..
- i) relativamente ai rifiuti previsti al punto 12.6 del D.M. 05/02/98 e sue ss.mm. (D.M. 05/04/2006), l’impiego massimo consentito nelle miscele per il supporto è limitato al 2% sul secco.

IL FUNZIONARIO  
Dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. 7 fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**